

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

per: **PERSICHETTI ELEONORA** (CF: PRSLNR81D62D773W), nata a Frascati (RM) il 22/04/1981 e residente a Marino (RM) in Via dei Mille 1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I – P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it – Fax. 06/88932890) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso il suo Studio legale sito in Via Virgilio 12 ad Albano Laziale (RM);

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (C.F. 80185250588) in persona del ministro *pro-tempore* elett.te dom.to presso la sede di viale Trastevere, n. 76/A a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del direttore Generale *pro-tempore*, elett.te dom.to presso la sede di viale G. Ribotta 41 a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti -

oggetto: diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato nell'a.s. 2024/2025 su cattedra AA24
- *LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)*

IN FATTO

1. Persichetti Eleonora, di anni 43, è una docente a tempo determinato nella Scuola statale secondaria per l'insegnamento nelle classi di concorso (d'ora innanzi anche cdc) A012 (*Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado*), AA24 - *Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II° grado (Francese)*, AA25 - *Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I° grado (Francese)* e A022 (*Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado*);
2. come tale, ella risulta iscritta nelle relative *Graduatorie provinciali supplenze* (GPS) di Roma – I^a Fascia (v. graduatorie vigenti in doc. 5);
3. sua ultima sede di servizio nella Scuola statale, in ordine di tempo, è stato il Liceo *James Joyce* di Ariccia (RM), dove ella ha prestato servizio nell'ambito di un incarico di supplenza dal 25.10.2018 al 08.06.2019, su cattedra della cdc AA24 (v. doc. 3);



4. nel luglio 2020, la Prof.ssa Persichetti ha presentato domanda di partecipazione, nel Lazio, al concorso ordinario (abilitante) per titoli ed esami, relativo alle classi di concorso AA24 e AA25, bandito su base regionale con decreto direttoriale Ministero dell'Istruzione n. 499/2020, a mente del decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201 (cfr. doc. 9, 10 e 14);
5. nei limiti di interesse, la suddetta procedura selettiva era aperta anche ai non abilitati nella classe di concorso per cui si partecipava (i.e. la ricorrente), purché questi ultimi fossero in possesso congiunto di:
 - laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche*;
 (v. bando in doc. 10)
6. ai sensi dell'art. 4, comma 6, il candidato, in domanda, doveva dichiarare, fra le altre, il suo eventuale diritto alle riserve di legge previste dalla vigente normativa;
7. era previsto, poi, che il concorso si strutturasse in una prova preselettiva *computer based* (art. 7) superata la quale erano previste due prove scritte e, in caso di media punteggio pari o superiore a 28, anche lo svolgimento di una prova orale finale;
8. originariamente, era previsto anche che le graduatorie del suddetto concorso comprendessero un numero di vincitori non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura selettiva, ma poi – come si vedrà – l'art. 47, comma 11 del decreto legge 36/2022 - come modificato dall'art. 20 comma 2 del decreto-legge n. 75/2023 (decreto PA BIS) - le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento, includendovi anche tutti i candidati non vincitori risultati comunque idonei (v. doc.);
9. quanto ai posti disponibili, il DD 499/2020 prevedeva, nel Lazio, n. 23 posti per i vincitori di concorso della c.d.c. AA24 e n. 12 posti per i vincitori di concorso della c.d.c. AA25 (v. doc. 10-B);
10. con l'art. 18 (*Norme di salvaguardia*), infine, il bando spiegava che: “[...] *Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola.*” (v. doc.);
11. la disciplina del concorso è stata poi integrata e modificata dapprima con il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, poi dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e, infine, dal decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022 (cfr. doc. 11, 12 e 13);



12. all'esito delle modifiche apportate, la procedura selettiva *de qua* ha avuto luogo, per tutte le classi di concorso, mediante una prova scritta *computer based* con quesiti a risposta multipla, seguita poi, per gli ammessi, da una prova orale conclusiva (cfr. doc.);
13. inoltre, con la rideterminazione del contingente di posti da destinare alla suddetta procedura concorsuale operata dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, quelli destinati ai vincitori del concorso per la c.d.c. AA24 nel Lazio, sono saliti a n. 30, mentre quelli per i vincitori di concorso della c.d.c. AA25 sono diventati n. 16 (v. doc. 11-B);
14. tanto premesso, la ricorrente ha partecipato alla suddetta selezione bandita nel 2020 per le classi di concorso AA24 e AA25, in qualità di docente non abilitata munita di Laurea e di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (v. doc. 6, 7, 14, 15 e 16);
15. in domanda, ella ha fatto valere il suo status di beneficiaria di riserva di legge 68/99, categoria M (Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro), dichiarando puntualmente tanto la data del riconoscimento, quanto gli estremi dell'atto nonché, infine, gli estremi dell'iscrizione all'ufficio di collocamento (cfr. doc. 14-A e doc. 8);
16. una volta ammessa alla procedura selettiva *de qua*, la ricorrente ha svolto e superato le prove delle due selezioni, totalizzando i seguenti punteggi:
 - cdc AA25 - punti 160, di cui 70 per la prova scritta, 75 per la prova orale e 15 per i titoli culturali e professionali posseduti;
 - **cdc AA24 - punti 174,25, di cui 78 per la prova scritta, 80 per la prova orale e 16,25 per i titoli culturali e professionali posseduti;**
 ed è stata per l'effetto inserita negli elenchi degli idonei (abilitati) non vincitori, tanto per la cdc AA24 quanto per la cdc AA25;
17. come premesso, poi, per effetto della trasformazione operata con il cit. decreto legge n. 75/2023 (decreto PA BIS), le graduatorie sono state allargate anche agli idonei e trasformate in graduatorie ad esaurimento;
18. quanto alla graduatoria di merito del Lazio per la c.d.c. AA25, pubblicata in data 27.09.2022, la ricorrente vi è stata inserita con il punteggio di 160 in corrispondente posizione n.75 e l'estate scorsa (2024) ella era la n. 2 tra i beneficiari di riserva *ex lege* 68/99 (v. graduatoria in doc. 15);
19. **quanto invece alla graduatoria di merito del Lazio per la c.d.c. AA24, pubblicata il 28.07.2023, la ricorrente vi risulta inserita con il suddetto punteggio di 174,25 in corrispondente posizione n. 60 ed è in quinta posizione, in assoluto, tra i beneficiari di riserva *ex lege* 68/99** (v. graduatoria in doc. 16);
20. venendo quindi ai fatti di causa, si osserva:
21. con decreto ministeriale 158/2024 sono state impartite le *Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025* (v. doc. 18-A);
22. nei limiti di interesse, l'Allegato A al suddetto decreto ministeriale, rubricato **PERSONALE DOCENTE - ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L'ANNO**



SCOLASTICO 2024/2025, ha stabilito quanto segue in ordine alla posizione dei cd *riservatari* ex lege 68/1999, al punto A.7: “[...] *Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la Circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, e Sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi [...]*” (v.. doc. 18-B)

23. ciò detto, il 9 agosto scorso, l’USR Lazio, a differenza di quanto fatto da tutti gli altri Uffici scolastici regionali d’Italia e dallo stesso Ufficio territoriale laziale negli anni precedenti, ha pubblicato i contingenti per nomine in ruolo nelle varie classi di concorso, senza specificazione delle aliquote destinate alle riserve di legge (cfr. doc. 19 e doc. 28);
24. con PEC del 13.08.2024, la ricorrente ha quindi presentato una formale richiesta di accesso agli atti avente ad oggetto il rilascio di un qualsivoglia documento da cui si evincessero i posti da destinare ai docenti beneficiari della Legge 68/99 per l’anno scolastico 2024/25, con specifico riferimento alla selezione per le classi di concorso di francese AA24 e AA25 (cfr. doc. 21);
25. si consideri, d’altronde, che, per la cdc AA25, la prima in graduatoria di concorso tra i beneficiari di riserva *ex lege* 68/99, inserita nella stessa in posizione n. 35, era stata già assunta lo scorso anno fuori dalla graduatoria dei vincitori, di guisa che la Prof.ssa Persichetti, la scorsa estate era rimasta la prima in graduatoria tra gli aspiranti beneficiari di riserva; anche per la cdc AA24, il suo interesse all’accesso era testimoniato dal fatto che pur essendo ella in quinta posizione tra i beneficiari di riserva, la prima fra loro (Vennarini Noemi - n. 2 in graduatoria di merito) aveva già preso il ruolo nell’a.s. 2023/2024 su cdc AA25, e dunque la ricorrente era di fatto in quarta posizione, tra le categorie protette, alla vigilia delle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato per il corrente a.s. 2024/2025 (cfr. doc. 15, 16 e 17);
26. l’USR Lazio, tuttavia, non ha mai risposto né alla ricorrente né a chi, come lei, aveva posto il problema della scarsa trasparenza e presentato analoga richiesta di accesso agli atti, e si è limitato a pubblicare, il 05.09.2024, una nota di chiarimento in cui ha sostanzialmente spiegato che i dati richiesti dai docenti postulanti non erano in suo possesso e che in ogni caso la chiamata delle categorie protette è automatizzata, ovvero gestita da algoritmo (si veda nota in doc. pubblicata sulla pagina web <https://www.usrlazio.it/2024/09/05/avviso-ai-candidati-nota-di-chiarimento-in-materia-di-accesso/>) (v. doc. 22);
27. fermo quanto sopra ed entrando *in medias res* è successo che, per la cdc AA24, sono stati autorizzati n. 12 posti nel contingente per la provincia di Roma pubblicato il 9 agosto 2024, per l’a.s. 2024/2025 (v. doc. 19);



28. dopo diversi errori iniziali (in prima battuta erano stati convocati i soli vincitori del PNRR e saltati invece quelli del concorso ordinario 2020), l'Amministrazione ha quindi convocato 12 docenti tra i vincitori del concorso 2020 (da posizione 6 a 30), ed i vincitori del nuovo concorso PNRR frattanto coonclusosi (da pos. 1 a 14); per la prima fase, quella di scelta della provincia, la controparte ha chiamato fino alla posizione n.19 della graduatoria del concorso 2020 e poi anche la posizione n.29. Quest'ultima (La Manna Linda), così come anche la n. 19 (Tallarida Loredana) e la n. 15 (Brizzi Dominique) corrispondono a docenti idonei inseriti in graduatoria con riserva ex lege 68/1999 (cfr. doc. 16 e 23);
29. orbene, tanto la docente in posizione n. 19 (Tallarida Loredana) quanto la sua collega in posizione n.29 (La Manna Linda) hanno rinunciato e così ha fatto anche altro docente non riservatario (Thornton Elisabetta) (cfr. doc. 23, 24 e 25);
30. tali rinunce, si evincono agevolmente incrociando le risultanze dei seguenti documenti: graduatoria generale di merito concorso dd 499/2020 per la cdc AA24 (doc. 16); Nomine in ruolo fase 1 (doc. 23); assegnazione provincia GM secondaria (doc. 24); elenco sedi scolastiche assegnate dopo rinunce (doc. 25);
31. a tali rinunce non sono tuttavia corrisposte CONVOCAZIONI PER SURROGA di chi seguiva in graduatoria;
32. a quel punto la ricorrente ha scritto nuovamente una mail per capire come mai non fosse stata convocata per sostituire le due riserve rinunciarie della cdc AA25 visto che sarebbe spettato a lei subentrare, ma anche in questa occasione il suo interpello è caduto nel vuoto (v. doc. 26 e 27);
33. dalla documentazione in atti si evince infatti che l'Amministrazione convenuta, con la sua condotta, non soltanto è venuta meno al generalissimo obbligo di trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.) ma ha anche violato la legge 68/1999 perché in sede di reclutamento docenti per l'a.s. 2024/2025 mediante procedure selettive, non ha rispettato le quote di riserva previste;
34. in proposito si evidenzia anche che, a fronte di precise e circostanziate allegazioni attoree come quelle di cui alla presente premessa, l'onere della prova sul rispetto delle quote di riserva previste dalla legge 68/1999 nel caso di specie risulta evidentemente a carico dell'Amministrazione in piana e ovvia applicazione del *principio di vicinarietà della prova* (v. in diritto);
35. dunque, l'Amministrazione convenuta non ha scorso la ricorrente per surroga, violando gli obblighi di legge sulla doverosa applicazione delle quote di riserva in ogni procedura selettiva pubblica e privando la docente del diritto di ottenere l'incarico a tempo determinato finalizzato alla futura immissione in ruolo (v. doc. 2);
36. con riserva di quanto verrà meglio spiegato in diritto, mette conto sin da ora sottolineare come non costituirebbe affatto un valido motivo del mancato scorrimento, per surroga, di altro riservatario (i.e. la ricorrente), il dato relativo allo status di (semplice) idoneo in capo a quest'ultimo, atteso che, come stabilito anche al paragrafo A.7 dell'allegato A - *istruzioni operative per le nomine in ruolo*, (oltre che dalla più recente ed autorevole giurisprudenza), le riserve di legge vanno considerate in un'unica graduatoria comprensiva degli elenchi aggiuntivi (v. doc.);
37. neppure potrebbe mai costituire una qualche plausibile giustificazione dell'operato



dell'Amministrazione quella volta a scaricare su software (i.e. algoritmo) in uso presso l'Amministrazione scolastica territoriale del Lazio le responsabilità della gestione dei processi di selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato degli aspiranti in graduatoria di concorso beneficiari di riserva ex lege 68/1999 e questo perché di ineludibile nei processi informatizzati non c'è né ci può essere alcunché (v. in diritto);

38. con la sua condotta, controparte ha dunque illegittimamente impedito alla Prof.ssa Persichetti di essere individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato su cattedra AA24 a partire dal corrente a.s. 2022/23 (v. in diritto);
39. nella fattispecie, d'altronde, non esisteva alcun interesse organizzativo contrario all'applicazione della riserva ex lege 68/1999 in suo favore e comunque nessun interesse di rango pari alle norme imperative dettate dalla suddetta legge (v. in diritto);
40. i rapporti di lavoro del personale docente della Scuola statale sono pacificamente assoggettati al vigente CCNL *Istruzione e Ricerca* (v. CCNL in doc. 1);
41. il trattamento stipendiale iniziale annuo previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di II° grado è pari ad € 22.678,52 (valori per 12 mensilità), ovvero € 1.889,88 mensili (v. CCNL in doc. 1);
42. che, in generale, l'Amministrazione convenuta violi sistematicamente il rispetto delle quote fissate dalla legge 68/1999, lo testimoniano anche le percentuali di assunzioni a tempo determinato tramite GPS destinate ai beneficiari della legge 68/1999, come fissate dall'Allegato B2 dell'ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 – *Scuola secondaria di I e II grado Tabella percentuali personale riservatario L. 68/99 e D.Lgs 66/2010*; come si può facilmente evincere dalla lettura del suddetto documento, infatti, la quota percentuale dei docenti riservatari (*tout court*), su Roma, per la cdc AA24 è stata stabilita in misura pari all'1,27% mentre per la cdc AA25 la stessa risulta fissata nel 2,99% (v. Tabella in doc. 4-B);
43. ad ogni modo, sia su base nazionale (dunque con riferimento a tutte le classi di concorso ed a tutte le province nazionali) sia in relazione alle due classi di concorso AA24 e AA25 e per la sola provincia di Roma, risultano platealmente disattese dalla cit. ordinanza ministeriale 88/2024 le quote di riserva previste dalla cit. legge 68/1999 tanto per i riservatari di categoria N (7%) quanto per quelli di categoria M (1%); basta infatti scorrere la cit. Tabella per vedere come, in tutte le province, le classi concorsuali con quote di riserva inferiori all'7% siano la stragrande maggioranza di tutte quelle attivate nelle scuole secondarie (cfr. doc.);
44. si ha motivo di ritenere che non esistano controinteressati nel presente giudizio; in ogni caso la Scrivente difesa rappresenta che non risulta allo stato possibile per la ricorrente citarli in giudizio, risultando circostanza ben nota e facilmente verificabile che il Ministero convenuto, per propalate ragioni di privacy, non pubblica né gli indirizzi di residenza dei candidati iscritti in graduatoria, né il loro comune di nascita e/o Cod. fiscale, rendendo dunque impossibile, oltre ogni ragionevole sforzo, l'acquisizione di dati indispensabili per tale incombente (cfr. doc.);

IN DIRITTO

1. PRELIMINARMENTE: SULLA GIURISDIZIONE



Nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, atteso che la ricorrente lamenta la violazione di un suo diritto all'assunzione ex lege 68/1999 all'esito della procedura selettiva di cui al DD Ministero dell'Istruzione n. 499/2020 e ss.mm.ii.

Viene infatti chiesto dalla Prof.ssa Persichetti il riconoscimento del suo diritto ad ottenere l'immissione in ruolo, previo riconoscimento del titolo di riserva legittimamente posseduto e dichiarato nella sua domanda di partecipazione che, laddove riconosciuto come per legge, avrebbe consentito alla prima di ottenere nel corrente a.s. 2024/25 un incarico a tempo indeterminato nella cdc AA24.

Orbene, delineati i contorni della presente causa, risulta pacifica la giurisdizione dell'Ago come peraltro ribadito, anche di recente, dal Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 2823/2019 conforme a numerosi precedenti della stessa Cassazione, ha ribadito quanto segue: *“... Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

Ed ancora: *“[...] L'art. 63 d.lgs. 165/01 riserva al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ..., incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro” (comma 1), devolvendo alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (comma 4). ... l'oggetto della controversia non verte ... sulla procedura concorsuale e sulla correttezza graduatoria, ma la sua domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto all'assunzione a tempo determinato sulla scorta di previsioni normative direttamente attributive di quel diritto. Pertanto, tenendo conto che ai fini del riparto di giurisdizione – come insegna la Suprema Corte - non ci si deve fermare alla prospettazione della parte, ma che occorre indagare sul petitum sostanziale, deve concludersi che nella specie il petitum invocato dal ricorrente sia proprio quello dell'accertamento del proprio diritto soggettivo all'assunzione, attribuito da specifiche norme di legge in materia di quote di riserva, a fronte delle quali l'agire della p.a. è totalmente vincolato, di guisa che la giurisdizione ordinaria non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, ove tale richiesta si ricolleggi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte della p.a., fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo, in quanto lesivo del diritto soggettivo (Cass. SS.UU. 12523/95, 9754/94, 1432/94, 9206/94, 9754/94, 8385/93, 7832/93). [...]”* (da Tribunale di Roma – Sez. Lavoro - Sentenza n. 832/2024 pubbl. il 24/01/2024 in allegato n. 29).



Come premesso, siffatte pronunce si calano nel solco di numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità (v. *ex multis*, Cassazione - Sezioni Unite ordinanza n. 21196 del 13 settembre 2017, ordinanza n. 25972 del 16/12/2016; ordinanza n. 25840/2016).

2. NEL MERITO: VIOLAZIONE DI LEGGE, DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI SETTORE E DEL BANDO DI CONCORSO

a) preliminarmente: riferimenti normativi

L'Art. 3 della legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette” distinguendosi i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.

Alla prima categoria, il cit. art. 3 riconduce:

- invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
- *invalidi del lavoro* con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
- *non vedenti* (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
- *non udenti* (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
- *invalidi di guerra*, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).

prevedendo che alle persone con disabilità siano riservate le seguenti aliquote di posti:

- 7% dei lavoratori occupati, in aziende con più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, in aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, in aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti.

mentre alle altre categorie spetta l'aliquota dell'1% dei lavoratori occupati nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

In base all'articolo 5, comma 8, della medesima legge, poi, gli obblighi di cui al cit. art. 3 devono essere rispettati a livello nazionale.

L'Art. 2, comma 1, del dPR 333/2000, stabilisce che, per i datori di lavoro pubblici, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999 prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall'Amministrazione. La quota d'obbligo si ripartisce, ove possibile in modo omogeneo, nell'ambito delle singole aree o categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere



adeguatamente conto. L'obbligo di copertura si configura, in ogni caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento obbligatorio.

Dunque, rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un'articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione complessivamente intesa, ferma restando la ripartizione per aree o categorie.

L'Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) così dispone:

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali Dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. [...]"

Il bando di concorso di cui al dd Ministero dell'Istruzione n. 499/2020, ha chiesto ai diretti interessati di precisare in domanda “[...] ... l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa.”

Infine, l'Allegato A al decreto ministeriale 158/2024, rubricato *ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025*, ha stabilito quanto segue in ordine alla posizione dei riservatari ex lege 68/1999, al punto A.7: “[...] Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la Circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione,



*Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, e Sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. **Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi***"

Le richiamate disposizioni normative di cui sopra debbono leggersi ed interpretarsi alla luce della giurisprudenza costituzionale, in base alla quale l'articolo 38, comma 3, Cost. consente un regime di favore nei confronti delle persone con disabilità, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro.

Non a caso, la direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019 ha chiarito che: "[...] Rimane ... confermato quanto già detto circa il fatto che il regime assunzionale vincolato o il blocco delle assunzioni in via sanzionatoria, non incide sul collocamento obbligatorio la cui efficacia deve essere in ogni caso garantita. [...] Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che la disciplina sul collocamento dei disabili è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza alla luce di due canoni fondamentali, quali rispettivamente quello del favor disabilis, che è diretto a tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del carattere auto esecutivo della disciplina, che si applica in ogni caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso. Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo per cui la riserva non prevista dal bando si applica ex lege alla procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 [...]" (v. direttiva in doc.).

D'altronde, la Cassazione, già da anni, spiega che: **"Nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato.**

Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perché legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3." (v. ex multis Corte di Cassazione – Sez. Un. – Sentenza n. 4110 del 22-12-2007 in allegato).

Dunque, in base alla richiamata normativa, è stabilito che (anche) nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincoli in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa "scavalcare" persone con



punteggio più alto.

*

b) sulla intervenuta violazione e/o falsa applicazione di legge da parte dell'amministrazione scolastica convenuta

Mette conto anzitutto rimarcare il fatto che, con l'intervento del Decreto Legge n. 36/2022 - come modificato dal Decreto Legge 75/2023 - le graduatorie di merito del concorso dd 499/2020 sono state integrate con i candidati risultati idonei non vincitori e sono state trasformate in graduatorie a esaurimento.

L'art. 47 comma 11 del DL 36/2022, come modificato dall'art. 20 comma 2 del DL n. 75/2023, infatti, prevede che le graduatorie di tali concorsi “*sono integrate [...] con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto [...] e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie [...] sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR*”.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente, titolare di Riserva M, ha visto platealmente disapplicata la richiamata normativa di favore in sede di scorrimento finalizzato alle immissione in ruolo nel corrente a.s. 2024/2025 della graduatoria generale di merito del Lazio, per la cdc AA24, relativa al concorso ordinario definitosi nel 2022.

Come anticipato, tuttavia, tale decisione non trova valida sponda né appiglio in nessuna disposizione di legge e/o regolamentare disciplinante la materia delle assunzioni a tempo determinato del personale docente (v. infra).

Quand'anche, poi, dovessero allegarsi dalla controparte disposizioni di settore disciplinanti il sistema di applicazione delle quote di riserva con siffatte contestate modalità, ci si domanda sin da ora come possano le prime “reggere” alla prova di resistenza con i richiamati principi e disposizioni di legge inderogabili vigenti in materia.

L'amministrazione scolastica, infatti, nel disattendere platealmente le richiamate disposizioni di cui alla legge 68/1999, ha violato, in primis

- l'articolo 3 della Cost., che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'articolo 4 della Cost., che sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica è quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono effettivo, e anche in



considerazione dei principi di diritto comunitario e internazionale in materia, nonché con l'articolo 38 della Cost. che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale;

- l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui occorre favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'unione europea del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, all'articolo 5, così recita: *"Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili"*. Tale direttiva è stata attuata con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- la legge del 4 novembre 2010, n. 183, che, nel modificare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione. In particolare, a seguito delle modifiche intervenute, l'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa, tra l'altro, alla disabilità nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. Per la nozione di discriminazione si rinvia all'articolo 2 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità secondo cui *"per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole"*;
- il comma 2 dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di



quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Fermo quanto sopra appaiono violati, nella fattispecie anche lo stesso bando di concorso DD499/2020 ed il decreto ministeriale n 158/2024 (*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025*), non risultando formalizzato in alcuna disposizione specifica il potere dell'amministrazione scolastica di sottrarsi agli obblighi imperativi delle richiamate disposizioni della legge 68/1999 come invece avvenuto nel caso di specie.

Quanto al primo, anzi, si è dato ampiamente conto di disposizioni ad hoc per far valere ai fini concorsuali l'eventuale titolo di riserva ex lege 68/1999 (v. anche premessa in fatto).

La condotta dell'Amministrazione, quindi, non appare legittimata da alcuna disposizione di legge – men che meno dal carattere inderogabile come quello pacificamente riconosciuto alla legge 68/1999 – e/o regolamentare ed appare altresì non logicamente supportata, atteso che non è dato neppure intravedere alcun interesse ostativo, né di carattere organizzativo della PA né di pubblico interesse, all'integrale applicazione delle relative disposizioni.

Contrariamente a quanto prescritto anche dallo stesso bando di concorso, dunque, la resistente Amministrazione, in violazione delle disposizioni di legge vigenti, non ha tenuto in debita considerazione la riserva posseduta dalla ricorrente che pure aveva correttamente dichiarato in domanda, con la conseguenza che quest'ultima non è stata individuata tra i destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato nel corrente a.s. 2024/2025, in aperta violazione dei principi e delle disposizioni poste a tutela delle categorie protette. Come spiegato in premessa, infatti, l'Amministrazione, dopo aver appreso delle rinunce operate da ben due aventi diritto al ruolo tramite GM 2022 della cdc AA24 beneficiarie di riserva ex lege 68/1999, non ha provveduto a scorrere ulteriormente la graduatoria di merito PER SURROGA come avrebbe dovuto, così frustrando illegittimamente le aspettative della Prof.ssa Persichetti, che la scorsa estate era la quarta in graduatoria tra i beneficiari di riserva ex lege 68/1999.

Difatti, se l'Amministrazione resistente avesse nominato per surroga ulteriori due riservatari al posto di quelli che avevano rinunciato, ella sarebbe stata certamente scorsa come seconda nella nuova assegnazione, potendo così accedere al ruolo.

D'altronde, si è spiegato in premessa ed ampiamente dimostrato che, nel caso di specie, trattasi di graduatoria di merito unificata *ex lege*, nell'ambito della quale, per espressa disposizione della stessa Amministrazione convenuta, non possono farsi distinguo tra vincitori ed idonei ai fini dell'individuazione dei beneficiari di riserva *ex lege* 68/1999 (v. punto A/7 dell'Allegato A al decreto ministeriale 158/2024 sul reclutamento a tempo indeterminato nell'a.s. 2024/2025)

*

c) sull'onere della prova in ordine al rispetto delle quote di riserva nel caso di specie

Come dedotto in premessa, la Scrivente difesa ritiene che dalla documentazione in atti si evinca non soltanto l'avvenuta violazione del generalissimo obbligo di trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.) ma anche



l'intervenuta violazione della legge 68/1999, atteso che in sede di reclutamento docenti per l'a.s. 2024/2025 mediante procedure selettive, non sono state rispettate le quote di riserva previste.

Si è anche spiegato il motivo per il quale sia la ricorrente, quinta in assoluto tra i docenti *riservatari* in graduatoria cdc AA24 e quarta alla vigilia delle operazioni di reclutamento per l'a.s. 2024/2025, l'aspirante maggiormente penalizzata da siffatta illegittima condotta, avendo ella diritto al ruolo per surroga, all'esito della rinuncia al posto operata dalle docenti beneficiarie di riserva ex lege 68/1999 Tallarida Loredana (posizione 19) e La Manna Linda (posizione n.29).

In proposito si ribadisce anche che, a fronte di precise e circostanziate allegazioni attoree come quelle di cui in premessa ed al presente paragrafo, l'onere della prova sul rispetto delle quote di riserva previste dalla legge 68/1999 nel caso di specie risulta evidentemente a carico dell'Amministrazione convenuta, in piana e ovvia applicazione del principio di vicinorietà della prova.

*

d) sul distorto utilizzo di procedure informatizzate nella gestione del personale

Come dedotto in premessa, non potrebbe mai e poi mai costituire una qualche plausibile giustificazione dell'operato dell'Amministrazione quella volta a scaricare su software (i.e. algoritmo) in uso presso l'Amministrazione scolastica territoriale del Lazio le responsabilità della gestione dei processi di selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato degli aspiranti in graduatoria di concorso beneficiari di riserva ex lege 68/1999 e questo perché di ineludibile nei processi informatizzati non c'è né ci può essere alcunché (v. in diritto).

In proposito, mette conto rimarcare che, come evidenziato da numerosi interpreti, il Min. dell'Istruzione e del Merito ha da tempo provveduto alla completa "... *dismissione delle redini della funzione istruttoria ed alla abdicazione rispetto a quella provvedimentale*" in favore di (spesso fallaci) sistemi informatizzati ed automatizzati (v. giurisprudenza infra).

La direzione intrapresa dall'Amministrazione sotto tale profilo è palesemente illogica ed inaccettabile perché se da un lato appare del tutto lecita (ed al passo con i tempi) la scelta discrezionale di avvalersi in maniera sempre più incisiva e penetrante di sistemi informatizzati e software nella gestione del proprio personale e delle procedure concorsuali, dall'altro, tuttavia, non appare altrettanto legittimo abdicare alle funzioni amministrative e provvedimentali come più volte rimarcato dal TAR allorquando quest'ultimo è stato investito di questioni aventi ad oggetto la formazione di graduatorie per concorsi, mobilità procedure selettive ecc. (v. ex multis sentenza TAR Lazio – Sez. III^A Bis n. 2958/2021 nella quale si legge: "[...] quanto alla presentazione della domanda con modalità telematiche, con cui la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, il Collegio ha già più volte avuto occasione di evidenziare che l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo – anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche ... Ed invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente



sussistente e comprovato” (Tar Roma, Lazio, sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126).

Piu in generale, poi, l’orientamento della Giustizia amministrativa sullo spregiudicato uso di algoritmi da parte del MIUR è quello per il quale “.. il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. L’utilizzo di procedure “robotizzate” non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest’ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva.” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 2270/2019).

Il TAR Lazio ha più volte rimarcato che non si può demandare allo strumento informatico lo svolgimento dell’intero procedimento amministrativo. In mancanza dell’intervento dell’uomo nel procedimento amministrativo, viene a mancare secondo la suddetta Autorità una vera e propria attività amministrativa. Il meccanismo informatico o matematico è infatti del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa.

“[...] Alle procedure informatiche va riservato un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.. ... Invero il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l’osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all’uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt’oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.” (da sentenza TAR Lazio – Sez. III^A Bis n. 10964/2019).

*

e) sulla violazione dell’obbligo di buon andamento e trasparenza ai sensi dell’art. 97 Cost. e della legge n. 241/90



Fermo quanto dedotto in premessa ed ai precedenti paragrafi circa i molteplici profili di illegittimità della condotta assunta dall'Amministrazione convenuta, non difetta neppure, nel caso di specie, una palese violazione dell'obbligo di trasparenza sancito, in primis, dall'art. 97 Cost.

Come spiegato in premessa, infatti, il 9 agosto 2024, l'USR Lazio, a differenza di quanto fatto da tutti gli altri Uffici scolastici regionali d'Italia e dalla stessa Amministrazione scolastica laziale negli anni precedenti, ha pubblicato i contingenti per nomine in ruolo nelle varie classi di concorso, senza specificazione delle aliquote destinate alle riserve di legge.

Non solo: quando poi è stata sommersa da interpellanti ed istanze di accesso agli atti, la stessa si è limitata a diramare una nota con cui sostanzialmente spiegava che non avrebbe risposto perché neppure in grado di dare conto dei criteri di applicazione delle quote di riserva ex lege 68/1999.

Tale condotta appare inammissibile e comunque denota violazione di legge (art. 97 Cost. e legge n. 241/90) nonché *eccesso di potere* sotto il profilo della manifesta illogicità, scarsa trasparenza e carenza d'istruttoria.

3. GIURISPRUDENZA

In causa analoga a quella *sub iudice*, che ha visto la Scrivente difesa patrocinare per docente idoneo (non vincitore) beneficiario di riserva ex lege 68/1999 non soddisfatto nell'ambito di altra procedura concorsuale (i.e. *concorso straordinario bis*), il giudice di merito ha stabilito quanto segue: “[...] ... **la giurisprudenza ha affermato che “qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti “riservati””** (Cass. SS.UU. 4110/2007; Cass. 24723/14), essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato ed essendo ineludibile il rispetto delle quote di riserva (così Cass. ord. 31293/2021).

In particolare poi in tema di assunzione dei disabili in ambito scolastico, il diritto alla riserva è esercitabile - in conformità al principio della assoluta preminenza della normativa posta a tutela dell'avviamento al lavoro dei disabili - in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico (Cass. 28625/2020).

L'orientamento della S.C. è confermato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale “Nell'impiego pubblico privatizzato il datore di lavoro deve individuare una quota di posti per i candidati disabili, c.d. riservatari, secondo un principio generale enunciato dalla l. n. 68/1999 che non può essere in alcun modo derogato. Tale vincolo percentuale vale anche in ipotesi di scorrimento della graduatoria, poiché bisogna sempre garantire, a fronte della scelta dell'amministrazione di procedere all'assunzione di un nuovo contingente di personale, la quota di riserva da assegnare ai disabili (nella stessa percentuale prevista nel bando di concorso).” (Corte appello Roma sez. IV, 10.3.2021, n.820)

5. Deve poi rimarcarsi che con orientamento consolidato e condivisibile la giurisprudenza amministrativa ha anche affermato il principio di autoesecutività della disciplina in materia di



diritto di riserva nel senso che, a prescindere dalla formula utilizzata nel bando (ad esempio l'individuazione di un numero secco di posti riservati, ovvero il rinvio generico alle norme di legge in materia di copertura della quota di riserva) e anche in mancanza di una previsione espressa, la normativa di legge, in quanto imperativa, inderogabile ed avente immediata efficacia precettiva, si applica in ogni caso, sempre che la quota sia scoperta (cfr. Tar Lecce Puglia 7.9.2010 n. 1926; Tar Catanzaro – Calabria 13.1.10 n. 4; da ultimo Consiglio di Stato 25.1.2022 n. 524 che ha stabilito che “La natura cogente delle regole sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne implica il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso, in quanto le stesse trovano comunque applicazione ope legis”).

“[...] Diversamente ove la quota non sia satura l'obbligo sussiste sempre.

Nella specie l'Amministrazione non ha confutato la tesi del ricorrente dell'esistenza della copertura nella quota di legge riservata agli invalidi per la categoria oggetto di concorso, né comunque ha allegato e documentato la relativa integrale copertura. [...]” (Tribunale di Roma – Sez. Lavoro - Sentenza n. 832/2024 pubbl. il 24/01/2024).

4. SUI DANNI PROFESSIONALI E PATRIMONIALI SUBITI DALLA RICORRENTE

La ricorrente si riserva di agire in separato giudizio ai fini del ristoro dei danni patrimoniali e professionali derivanti dall'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione convenuta nel caso di specie, valendo il presente atto quale formale atto di messa in mora a tale titolo.

Tanto premesso, la condotta assunta dall'Amministrazione scolastica nella fattispecie, per i motivi di cui in fatto ed in diritto, è senza dubbio illegittima e come tale va censurata attraverso misure sanzionatorie e/o ripristinatorie in grado di annularne gli effetti pregiudizievoli, come appunto quelle invocate con il presente atto (v. conclusioni).

Tutto ciò premesso, la ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a Codesto Ill.mo Tribunale adito affinché, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa e previo annullamento o disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti

1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o discriminatorietà della condotta assunta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio nei confronti della ricorrente, consistita nel mancato scorrimento per surroga della graduatoria di merito del concorso ordinario dd 499/2020 per la cdc AA24 degli ulteriori aspiranti idonei ivi inseriti con beneficio di riserva ex lege 68/1999 (Riserva M), ai fini delle immissioni in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/25;



2. per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti i provvedimenti (anche ignoti) collegati e/o conseguenti alla condotta di cui sopra riferito;
3. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica resistente ad emettere il provvedimento di individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato su cattedra della c.d.c. AA24 nella provincia di Roma, con decorrenza giuridica dal corrente a.s. 2024/2025 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, da distrarsi.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1. accantonare un posto nella provincia di Roma per la cdc AA24 nelle more della decisione;
2. disporre per la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami;
3. disporre affinché la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, venga effettuata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione ex art. 151 c.p.c. (v. istanza che segue);
4. disporre per l'acquisizione delle domande di partecipazione al concorso de quo, nel Lazio, per la cdc AA24, di tutti i candidati beneficiari della riserva ex lege 68/1999 immessi in ruolo dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito ad oggi;
5. disporre CTU contabile;
6. ammettere prova per interpellato del legale rappresentante di controparte sulle circostanze articolate in premessa ai capp. da 1 a 42, precedute dalla locuzione "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte con i testi indicati da quest'ultima;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tanto premesso,

SI FA ISTANZA



Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati tra i candidati risultanti beneficiari di incarico a tempo indeterminato nella classe di concorso AA24 dal corrente a.s. 2024/2025 mediante scorrimento della relativa graduatoria generale di merito, nel Lazio, del concorso ordinario DD 499/2020 o, in subordine, tra tutti i candidati facenti parte delle categorie protette ex lege 68/1999 risultati beneficiari di incarico a tempo indeterminato dal corrente a.s. 2024/2025 nel Lazio mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso ordinario DD 499/2020;
5. l'indicazione del numero del Decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI

Ai sensi del D.P.R. 115/2012, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2022 – introdotto dal D.L. 98/2011 - essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF 2023 del suo nucleo familiare inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 7' del D.P.R. cit.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. a) CCNL *Istruzione e Ricerca* (parte economica) 2019/2021
b) CCNL *Scuola* 2006/2009;
2. direttiva Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019;
3. contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente con il Liceo *James Joyce* di Ariccia il 26.10.2018, avente ad oggetto incarico di supplenza breve dal 25.10.2018 al 22.12.2018 (a.s. 2018/2019) e stampa prospetto R-1 recante specificazione delle successive proroghe del contratto de quo sino all'8 giugno 2019;
4. a) ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024;
b) Allegato B2;
5. a) avviso USR Lazio 10.09.2024 di ripubblicazione GPS definitive aa.ss. 2024/2026;



- b) GPS di Roma – I^a Fascia per docenti scuola secondaria I° grado, valida per il biennio 2024/2026;
- c) GPS di Roma – I^a Fascia per docenti scuola secondaria II° grado, valida per il biennio 2024/2026;
- 6. certificato di laurea magistrale della ricorrente;
- 7. certificazione relativa ai 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU) della ricorrente;
- 8. a) certificazione INAIL avente ad oggetto l'appartenenza della ricorrente alla categoria dei *Coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro equiparati a vedove ed orfani*;
- b) certificato di iscrizione della ricorrente al collocamento obbligatorio ex lege 68/1999;
- 9. decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201;
- 10. a) decreto direttoriale Ministero dell'Istruzione n. 499/2020 – bando concorso ordinario 2020;
- b) Allegato 1: *Prospetto ripartizione posti*;
- 11. decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649 con accluso nuovo Prospetto ripartizione posti;
- 12. decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749;
- 13. decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022;
- 14. a) domanda Prof.ssa Persichetti Eleonora di partecipazione al concorso de quo;
- b) titoli dichiarati in domanda;
- 15. graduatoria generale definitiva di merito del Lazio per la c.d.c. AA25, pubblicata in data 27.09.2022;
- 16. graduatoria generale definitiva di merito del Lazio per la c.d.c. AA24, pubblicata il 28.07.2023;
- 17. a) d.D.G. USR Lazio prot. 1196 del 28.07.2023 avente ad oggetto *L'attribuzione delle sedi di titolarità per gli incarichi a tempo indeterminato su istituto scolastico agli aspiranti nelle rispettive graduatorie di merito concorsuali in esito all'elaborazione della seconda fase nei diversi turni di nomina attivati ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato con decorrenza A.S. 2023_24 per i diversi insegnamenti come da prospetto Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto*
- b) Allegato 1 – *assegnazione sede*
- 18. a) decreto ministeriale 158/2024 - *Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025*
- b) Allegato A - *PERSONALE DOCENTE - ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025*;
- 19. a) pubblicazione USR Lazio prot. 54272 del 9 agosto scorso, avente ad oggetto contingenti per nomine in ruolo nelle varie classi di concorso con allegati;
- b) D.D.G. USR Lazio contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025 con allegata tabella;
- 20. pubblicazione USR Lazio prot. 54275 dell'11 agosto scorso, avente ad oggetto - *Integrazione pubblicazione delle GM residue e GM21 AA24 ai fini delle nomine in ruolo per l'a.s. 2024/2025*;
- 21. PEC Prof.ssa Persichetti del 13.08.2024 di richiesta accesso agli atti;
- 22. USR Lazio prot. 61706 del 05.09.2024 - nota di chiarimento in risposta alle numerosissime richieste di accesso agli atti pervenute all'Amministrazione;



23. avviso USR Lazio del 26.08.2024 avente ad oggetto *Nomine in ruolo personale docente A.S.2024/2025 - FASE I - TURNO GM SECONDARIA AA24 -AA25- AB24- AB56-A054-AD56-BD02*, con cui sono stati comunicati l'avvio della Fase 1 (Fase di scelta della classe di concorso e della provincia di destinazione) delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2024/25 e le posizioni scorse;
24. avviso USR Lazio 28.08.2024 avente ad oggetto *ASSEGNAZIONE PROVINCIA GM SECONDARIA AA24-AA25-AB24-AB56-A054-AD56-BD02* per l'a.s. 2024/2025;
25. avviso USR Lazio 31.08.2024 avente ad oggetto assegnazione scuole nel Lazio, a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025 tramite scorrimento graduatorie di concorso cdc AA24-AA25-AB24-AB56-A054-AD56-BD02;
26. PEC Prof.ssa Persichetti del 29.08.2024 di interpello;
27. PEC Prof.ssa Persichetti del 01.09.2024 avente ad oggetto richiesta chiarimenti su mancata surroga nella cdc AA24 per rinuncia riservatari di legge;
28. a) pubblicazioni USR Campania, aventi ad oggetto contingenti per nomine in ruolo nelle varie classi di concorso, con specificazione quote di riserva legge 68/99;
b) pubblicazioni USR Abruzzo, aventi ad oggetto contingenti per nomine in ruolo nelle varie classi di concorso, con specificazione quote di riserva legge 68/99;
c) pubblicazioni USR Marche, aventi ad oggetto contingenti per nomine in ruolo nelle varie classi di concorso, con specificazione quote di riserva legge 68/99;
d) pubblicazioni USR Umbria, aventi ad oggetto contingenti per nomine in ruolo nelle varie classi di concorso, con specificazione quote di riserva legge 68/99;
29. Giurisprudenza;

Albano Laziale, 27.12.2024

Avv. Gianluca Magnani

